

## DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BATTAGLIA, VALENTINO, CARUSO  
Antonino, BUCCIERO, CUSIMANO, PEDRIZZI e BEVILACQUA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1996**

---

Norme in materia di patteggiamento nel giudizio  
di responsabilità innanzi alla Corte dei conti

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge mira ad introdurre nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, in termini di estrema concretezza e vantaggio sia per i contenuti che per il pubblico erario, la procedura del patteggiamento, già presente in forme pressochè analoghe nell'ordinamento processuale sia penale che tributario.

In tal contesto il comma 5 dell'articolo 1 prospetta una soluzione percorribile della cosiddetta Tangentopoli, atta a ripristinare condizioni di normalità senza nulla togliere alle tuttora vibranti esigenze di giustizia provenienti dall'opinione pubblica.

Peraltro tale sistema consentirebbe notevoli benefici immediati alle casse pubbliche, prudenzialmente valutabili in non meno di duemila miliardi già nel corrente esercizio.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Patteggiamento nel giudizio  
di responsabilità)*

1. Nel giudizio di responsabilità innanzi alla Corte dei conti, i soggetti destinatari dell'avviso di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1994, n. 19, contestualmente al deposito delle deduzioni, qualora il fatto non costituisca reato e non sia riavvisabile nei fatti un arricchimento personale del presunto responsabile, possono chiedere, con ricorso al presidente della sezione giurisdizionale competente, da notificarsi anche al pubblico ministero, di essere ammessi al patteggiamento per una somma non inferiore, a pena di inammissibilità, al 50 per cento del danno complessivamente contestato; nell'avviso deve essere espressamente fatta menzione di tale facoltà che si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge anche ai procedimenti in corso alla data medesima.

2. Il Presidente della sezione giurisdizionale, entro trenta giorni dal deposito, assegna il ricorso ad un consigliere in funzione di giudice del patteggiamento, il quale convoca le parti in camera di consiglio entro i successivi trenta giorni e, ove non sussistano cause di inammissibilità e la somma concordata sia da lui ritenuta congrua, con ordinanza emessa in udienza definisce il giudizio stabilendo i tempi e le modalità di versamento del dovuto, ovvero, qualora sussistano cause di inammissibilità o la somma offerta non sia ritenuta congrua, rigetta la richiesta di patteggiamento e dispone la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'ulteriore seguito di competenza. L'ordinanza collegiale pronunciata in sede di opposizione è immediatamente appellabile.

3. L'ordinanza che ammette e definisce il procedimento di patteggiamento estingue anche l'eventuale procedimento disciplinare in corso per i fatti sui quali pronuncia ed esclude l'eventuale vincolo di solidarietà con altri inquisiti i quali non abbiano inteso avvalersi del patteggiamento, e per i quali si procede con le forme ordinarie; l'eventuale assoluzione di questi ultimi esclude, comunque, la ripetibilità delle somme già versate in esecuzione dell'ordinanza di patteggiamento, estinguendo però il debito residuo.

4. La richiesta di patteggiamento può essere avanzata o, qualora respinta, riproposta dal convenuto anche in udienza sino all'apertura del dibattimento. In tal caso il collegio, sentito il pubblico ministero, si pronuncia immediatamente in udienza con ordinanza, impugnabile congiuntamente alla sentenza di merito.

5. Per i fatti costituenti reato commessi sino alla data di entrata in vigore della presente legge e per quelli per i quali si sia comunque verificato un illecito arricchimento del presunto responsabile commessi sino alla stessa data, di prescinde dalle relative cause di inammissibilità, purchè la richiesta di patteggiamento sia presentata entro sessanta giorni dalla data suddetta e l'offerta sia pari al danno erariale contestato. L'ordinanza di ammissione al patteggiamento in questo caso estingue il reato.

## Art. 2.

### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.